



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026 (e reclamo del 22 dicembre 2025), il ricorrente, titolare di una polizza “****”, si rivolgeva all’Arbitro Assicurativo per chiedere la cessazione del rapporto contrattuale e la risoluzione della controversia. Il ricorrente rappresentava di aver manifestato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza annuale e di aver inviato una lettera di disdetta il 24 maggio 2025, tre mesi prima del termine, tramite il servizio di posta ordinaria.

Il ricorrente lamentava, tuttavia, che successivamente a siffatta lettera aveva ricevuto dall'impresa una diffida a adempiere con cui gli veniva intimato il pagamento del premio relativo al periodo successivo alla scadenza. Esponeva di essersi rivolto al gestore dell'agenzia di riferimento per chiedere chiarimenti e di essere stato informato della possibilità di procedere alla disdetta anche tramite un contatto telefonico, seguito dall'invio



di una lettera alla sede generale dell'impresa. Deduceva che, nonostante i chiarimenti forniti e la reiterata manifestazione di volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, l'impresa avesse continuato a trasmettere sollecitazioni di pagamento. Inoltre, il ricorrente riferiva, infine, di aver proposto all'impresa una definizione bonaria della vertenza, offrendo il pagamento del premio limitatamente al periodo intercorrente fino alla data di inoltro della disdetta scritta; proposta che, tuttavia, veniva respinta.

Nelle proprie repliche, egli ribadiva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'impresa, qualificando come eccessivamente formalistica la posizione di quest'ultima e dolendosi del fatto che l'impresa non lo avesse tempestivamente informato né del mancato ricevimento della disdetta né dell'avvenuto rinnovo automatico del contratto.

Costituitasi l'impresa, essa ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di un valido reclamo preventivo, sostenendo che le comunicazioni prodotte non integrassero i requisiti formali richiesti dalla normativa di settore.

Nel merito, l'impresa ha rappresentato, tuttavia, che la presunta disdetta spedita a mezzo posta ordinaria in data 24 maggio 2025 non era mai pervenuta presso i propri uffici né presso l'agenzia di riferimento. Ha precisato, altresì, che la polizza in questione era stata emessa con espressa previsione di "tacito rinnovo", disciplinato dall'art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA"), in forza del quale, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, il contratto si intendeva prorogato per un anno. L'impresa convenuta ha rilevato che la prima formale comunicazione di disdetta era pervenuta tramite raccomandata solo in data 13 gennaio 2026, ovvero circa cinque mesi dopo la scadenza del contratto (avvenuta il 23 agosto 2025). Conseguentemente, in assenza di una tempestiva e valida disdetta formale, la polizza si è tacitamente rinnovata, con la conseguenza che la richiesta del premio costituiva legittimo esercizio di un diritto contrattuale. Ha negato, infine, qualsiasi condotta contraria a buona fede, precisando di aver comunque trasmesso al cliente, tramite il proprio intermediario, una comunicazione a mezzo *e-mail* in data 28 agosto 2025 per ricordare l'avvenuta scadenza e il rinnovo della polizza.

Il ricorrente chiede all'Arbitro Assicurativo di voler accogliere il ricorso presentato e dichiarare cessato il rapporto assicurativo oggetto della controversia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.

L'impresa, invece, chiede l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta e, in via subordinata e nel merito, insiste per il rigetto delle domande del ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'efficacia della disdetta che il ricorrente asserisce di aver trasmesso tramite posta ordinaria in data 24 maggio 2025, al fine di impedire il rinnovo del rapporto contrattuale oltre la scadenza del 23 agosto 2025.

Il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa, fondata sulla presunta assenza di un preventivo reclamo conforme ai requisiti normativi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), la proposizione del ricorso



è subordinata alla previa presentazione di un reclamo, inteso – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto – “quale dichiarazione scritta di insoddisfazione avente a oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi a un contratto assicurativo, ricevuta da una impresa o da un intermediario”.

Dalla documentazione in atti emerge che la presentazione del ricorso è stata preceduta da diverse comunicazioni scritte, inviate all'impresa in cui si contestava esplicitamente la richiesta di pagamento del premio e si invocava l'avvenuta disdetta del rapporto contrattuale. Sebbene tali missive contenessero anche richieste di chiarimenti e proposte transattive, esse esprimevano una chiara e inequivocabile contestazione dell'operato dell'impresa (la pretesa di pagamento del premio per un periodo di copertura non voluto), ponendo la resistente nelle condizioni di conoscere esattamente la natura delle richieste e delle contestazioni e di articolare le proprie difese già in quella sede.

Ne consegue che la corrispondenza intercorsa tra le parti integra gli estremi del reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto e soddisfa il requisito previsto dall'art. 8, comma 1, del medesimo Decreto, quale condizione di procedibilità del ricorso.

Pertanto, l'eccezione preliminare sollevata dall'impresa resistente deve essere respinta.

Nel merito, invece, la questione – come si è anticipato – attiene alle modalità di esercizio della disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo della polizza assicurativa, che, secondo le condizioni generali di contratto, deve essere inviata mediante lettera raccomandata.

Sotto questo profilo, viene in rilievo la regola generale di riparto dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 cod. civ., in forza della quale chi vuol far valere un diritto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La disdetta contrattuale costituisce un atto unilaterale ricettizio che, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., produce effetti solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, determinando una presunzione relativa di conoscenza a favore del mittente.

Affinché possa operare, tuttavia, la presunzione di conoscibilità ex art. 1335 cod. civ., è indispensabile che il mittente fornisca la prova, anche presuntiva purché dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ., dell'effettivo arrivo del plico all'indirizzo del destinatario. Nel caso in cui la spedizione sia avvenuta tramite posta ordinaria (ossia senza forme di tracciamento, firma alla consegna o avviso di ricevimento), tale presunzione non può trovare applicazione. Come ha statuito la stessa Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 964), laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, la presunzione ex art. 1335 cod. civ. non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso e irragionevole porre a carico del destinatario l'onere di fornire la prova negativa della mancata ricezione del plico. Al contrario, l'utilizzo della lettera raccomandata (o di analoghi mezzi tracciabili, come la PEC) costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale, ponendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare l'impossibilità incolpevole di averne avuto conoscenza.

Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in atti unicamente un *file* in formato *word* contenente il testo della disdetta datata 24 maggio 2025, e inviata – come lo stesso ha dichiarato – con posta ordinaria, ma non ha fornito alcun elemento di riscontro oggettivo



(quali ricevute di spedizione, attestazioni dell'ufficio postale o ricevute di consegna), idoneo a dimostrare l'avvenuto invio e la ricezione di tale comunicazione da parte della impresa o dell'agenzia intermediaria prima della scadenza dei termini contrattuali.

L'impresa resistente ha specificamente contestato la ricezione di tale comunicazione prima del gennaio 2026 e, al contempo, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 2.2. delle CGA la disdetta deve "essere inviata mediante lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza". In mancanza "l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno".

Poiché il rischio della mancata o insufficiente dimostrazione di un fatto controverso ricade sulla parte che ha interesse a dimostrarlo, ne consegue che la disdetta trasmessa a mezzo posta ordinaria in data 24 maggio 2025 deve ritenersi priva di effetti giuridici poiché non è pervenuta all'indirizzo della impresa nei termini.

La successiva formale disdetta inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è pervenuta all'indirizzo della impresa solo in data 13 gennaio 2026, risultando palesemente tardiva rispetto alla scadenza della polizza (23 agosto 2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA